

Corrispettivo - Appalto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3818 del 14/02/2025 (Rv. 673615-01)

Determinazione del residuo corrispettivo dovuto in presenza di acconti - Imputazione delle somme versate a titolo di IVA - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto di appalto, per determinare il corrispettivo residuo dovuto per le opere eseguite in presenza di acconti, non possono imputarsi le somme versate per I.V.A. sugli importi già fatturati e corrisposti, giacché in tal modo si immuta la natura del debito per I.V.A. attribuendogli, di fatto, la stessa natura del debito per corrispettivo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3818 del 14/02/2025 (Rv. 673615-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1657